

CO.S.R.A.B.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Sede presso il Municipio di Biella

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Deliberazione n. 15 del 07/06/2024

OGGETTO:

ESPRESSIONE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL C.A.V. CO.S.R.A.B. SUL PROGETTO DENOMINATO: “VERSIONE 2022 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)” PRESENTATO DA “A2A AMBIENTE” S.P.A. BRESCIA IN DATA 01.12.2022 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE E RILASCIO A.I.A. I.P.P.C. AI SENSI D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. PARTE II ARTT. 27 BIS E 29 QUATER.

Il giorno **sette giugno duemilaventiquattro, alle ore 15,00** in Biella, Via Nazario Sauro 2, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

All’atto della trattazione del presente punto risultano presenti:

NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
DI MICCO Salvatore	Presidente	X	
CABRIO Giorgio	Consigliere	X	
IMPERADORI Barbara	Consigliere	X	
MONTI Giovanni	Consigliere	X (videoconferenza)	
POLETTI Roberto	Consigliere		X
SASSO Cristina	Consigliere	X (videoconferenza)	

Assume la Presidenza il signor Salvatore DI MICCO, Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio, dr.ssa Maria Antonietta D’AGOSTINO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Deliberazione n. 15 del 07/06/2024

OGGETTO: ESPRESSIONE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL C.A.V. CO.S.R.A.B. SUL PROGETTO DENOMINATO: “VERSIONE 2022 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)” PRESENTATO DA “A2A AMBIENTE” S.P.A. BRESCIA IN DATA 01.12.2022 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE E RILASCIO A.I.A. I.P.P.C. AI SENSI D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. PARTE II ARTT. 27 BIS E 29 QUATER.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la nota E-XI-2-221 della Provincia di Biella, Area tutela e valorizzazione ambientale, Servizio rifiuti, V.I.A., energia qualità dell’aria, acqua reflue e risorse idriche, ad oggetto “Progetto denominato: “VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)” presentato dalla “A2A Ambiente” S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d’Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Convocazione 2^ seduta Conferenza dei Servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti” ricevuta al prot. 2056 del 24/05/2024, con la quale veniva convocata la II seduta della Conferenza dei Servizi (da condursi, ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii, in modalità sincrona, secondo quanto precisamente disposto dall’art. 27 bis comma 7 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), per il giorno 13 Giugno 2024 alle ore 09:30, con il seguente ordine del giorno:

- Prosecuzione e conclusione istruttoria della Conferenza dei Servizi sull’istanza di cui all’oggetto, con l’acquisizione delle pronunce dei Comuni di Cavaglià (BI) e di Alice Castello (VC), per gli aspetti inerenti le rispettive necessarie Varianti Urbanistiche per espressa previsione di legge;
- Espressione delle determinazioni conclusive degli Enti coinvolti in istruttoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ter e 14 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. circa la compatibilità ambientale del progetto e per il rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti richiesti;
- Eventuale aggiornamento del crono-programma, a seconda degli esiti della seduta, qualora necessitasse una prosecuzione dell’istruttoria;

PRECISATO che, ai sensi dall’art. 27 bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. alla Conferenza dei Servizi convocata dall’autorità competente “partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente”.

RILEVATO che:

- il termine di conclusione della Conferenza dei Servizi è di 90 gg. decorrenti dalla data della prima seduta [svolta l’11.04.2024] (cfr. comma 7 art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., all’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 del medesimo art. 14 ter, la Provincia di Biella, in qualità di amministrazione procedente, adotterà determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;
- ai sensi dell’art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 la suddetta determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

- ai sensi dell'art. 14 quater comma 2 della L. 241/90 le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione precedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante:
 - o non abbia partecipato alle riunioni
 - o pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione,
 - o pur partecipandovi abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

VISTO il paragrafo 5.6 della Relazione Tecnica progettuale, elaborato denominato CAVP09 O 10 000 PET 05 001 01, che, a pagina 41 riporta quanto segue: "L'impianto verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale/artigianale/commerciale, ivi inclusi rifiuti confezionati, fanghi da depurazione di acque reflue" con elencata di seguito la tabella contenente la specificazione con i codici EER, e con la precisazione che vengono esclusi i rifiuti speciali ottenuti da trattamento di rifiuti urbani identificati con i codici CER 191210 e 191212 (sovvalli).

RILEVATO che:

- il D.Lgs 138/2011, art. 3-bis, illustra le modalità sovracomunali di gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e nello specifico al comma 1 introduce il concetto di "ambito territoriale ottimale", demandandone l'individuazione territoriale alle Regioni ed al comma 1-bis elenca le competenze dei suddetti ambiti territoriali, tra cui le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo
- l'art. 202 del D.Lgs 152/2006 prevede che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani venga affidato dalle "Autorità d'ambito".
- la L.R. 24 ottobre 2002 aveva articolato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (ATO), generalmente coincidenti con le Province, cui erano affidate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, a loro volta suddivisi in bacini, ai quali erano demandate le attività di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici.
- la governance dei rifiuti urbani è oggi regolata dalla L.R. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e s.m.i., la quale:
 - o ha abrogato la L.R. 24/2002
 - o ha previsto la fusione delle Associazioni d'Ambito in un unico soggetto regionale, la Conferenza d'Ambito regionale (A.R. Piemonte) composta dai Consorzi di Area Vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle altre province piemontesi, che esercita fra le altre, le seguenti funzioni (art. 10 L.R. 1/18): *"approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta; approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni; definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza; fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house; fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata;*

svolge la funzione di ECATO, come previsto dall'ARERA, persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.”

- o ha disposto la trasformazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla L.R. 24/2002 in Consorzi di Area Vasta (C.A.V.), cui vengono attribuite le seguenti funzioni istituzionali (art. 9 L.R. 1/18): *“approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza; forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale; determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della L.R. 1/18 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza (prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto urbano, trasporto e avvio a corretto trattamento delle raccolte differenziate – escluso il rifiuto organico e il rifiuto ingombrante – raccolta e trasporto del rifiuto “non recuperabile”, strutture a servizio della raccolta differenziata); procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione; procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza; definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.”*

PRECISATO, pertanto, che, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, come precedentemente illustrato, in capo al Consorzio di Area Vasta Co.S.R.A.B., istituito ai sensi della L.R. 01/2018 e ss.mm.ii., risultano le sole competenze ad esso attribuite dalla L.R. 01/2018 stessa tra cui, nello specifico, la programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatta eccezione per il trattamento e/o smaltimento delle frazioni costituite dal rifiuto urbano residuo, dal rifiuto organico e dai rifiuti ingombranti, e non anche competenze in ordine all'avvio a recupero, trattamento o smaltimento di rifiuti speciali non derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, né tantomeno all'inerente fabbisogno impiantistico.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii. *“ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”* e che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo *“ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili ... allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza”*.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”* Parte II (con riferimento specifico agli artt. 27 bis e 29 quater);

VISTO il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, segnatamente, l'art. 42, comma 2, lettere b) ed e);

~~Chiede ed ottiene la parola la Consigliera SASSO Cristina, la quale precisa che il parere che viene richiesto al COSRAB è esclusivamente tecnico e non politico. Pertanto non si può che dare un parere tecnico di non competenza del Consorzio in merito alla fattispecie in esame.~~

Allo stesso modo della Consigliera Sasso, si esprimono sia il Consigliere MONTI Giovanni che la Consigliera IMPERADORI Barbara.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere CABRIO Giorgio, il quale precisa di essere allineato a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Cavaglià di cui fa parte, che si è espresso contro la realizzazione dell'inceneritore ed ha argomentato tale decisione con motivazioni tecniche, progettuali e ambientali. Pertanto per quanto sopra espresso, decide di abbandonare la presente seduta del Consiglio di Amministrazione senza esprimere nessun voto in merito alla fattispecie di cui trattasi.

Il Consigliere CABRIO Giorgio, lascia quindi la seduta ed il numero dei presenti e votanti passa da 5 (cinque) a 4 (quattro).

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.

Con voti favorevoli n. 4; astenuti nessuno; contrari nessuno; resi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. DI ESPRIMERE, con riferimento alla premessa normativa precedentemente esposta ed al contenuto Relazione Tecnica progettuale, elaborato denominato CAVP09 O 10 000 PET 05 001 01 prodotta dal soggetto proponente, dalla quale si evince che il progetto oggetto di valutazione riguarda lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e non di rifiuti urbani, con la specifica precisazione di esclusione anche dei rifiuti speciali ottenuti da trattamento di rifiuti urbani identificati con i codici CER 191210 e 191212 (sovvalli), nel contesto della Conferenza dei Servizi in oggetto, parere di "Non competenza per materia";
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di partecipare alla seduta del 13/06/2024 della Conferenza dei Servizi, in rappresentanza dell'Ente ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii rendendo noto il parere contenuto nel presente atto;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l'attuazione del presente atto, nonché di ogni altro adempimento inerente, derivante e successivo.

Successivamente, **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 4; astenuti nessuno; contrari nessuno; resi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Parere del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to (Geom. Natalino ZANIN)

Il presente processo verbale è stato confermato e firmato a termine di Legge

F.to IL SEGRETARIO
(dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)

F.to IL PRESIDENTE
(Salvatore DI MICCO)

N. 119/2024 del Registro Pubblicazioni

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Biella, li 10/06/2024

F.to IL SEGRETARIO
(dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., D. Lgs. 267/2000);

Biella, li 10/06/2024

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)